



**COMUNE DI POCENIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**USO CAMPI SPORTIVI**

**DI POCENIA E TORSIA**

## **ART.1**

I campi sportivi, del Capoluogo e della frazione, sono di proprietà del Comune che ne dispone la loro utilizzazione secondo le norme del presente regolamento.

## **ART.2 – USO DEGLI IMPIANTI**

All'uso dei campi sportivi può accedere ogni società sportiva od associazione, CONI, Federazioni sportive, scuole ed istituti, Circoli sportivi ed altri soggetti interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo quindi anche gruppi sportivi amatoriali e spontanei operanti nel territorio comunale, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

Il Sindaco o l'Assessore allo Sport, si riserva di concedere l'uso dei campi sportivi e degli impianti a società calcistiche, gruppi o associazioni, aventi sede in altri Comuni, che ne facciano domanda.

I criteri di concessione terranno conto delle particolari esigenze delle società richiedenti.

## **ART.3- MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

I campi sportivi potranno essere gestiti nei seguenti modi:

1. direttamente dal Comune con proprio personale e strutture;
2. mediante affidamento dei vari servizi (custodia e pulizia, manutenzione dei manti erbosi, ecc.) a ditte specializzate, società sportive o associazioni locali.

Nelle due ipotesi è sempre il Comune che permette il funzionamento degli impianti gestendone le spese e le entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti incassandole in modo diretto.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i campi sportivi saranno concessi in affidamento alle società sportive o associazioni locali (d'ora in poi concessionarie), che offrono idonee garanzie anche per quanto attiene il mantenimento e la cura degli impianti, oltre alle attrezzature e strumenti presenti negli stessi.

La durata della concessione avrà validità annuale (scade il 31 Agosto).

Subordinatamente agli impegni della concessionaria all'uso degli impianti, il Sindaco o l'Assessore allo Sport, concederà l'uso dei campi sportivi e degli impianti ai soggetti previsti dall'Art.2 che ne facciano richiesta.

La domanda dovrà essere presentata presso la sede Comunale almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara e dell'uso.

## **ART.4- CORRISPETTIVI PER L'USO DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti sportivi verranno concessi in uso subordinatamente al pagamento della tariffa fissata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in base al costo degli esercizi, sia per le gare o manifestazioni promosse con l'ingresso del pubblico a pagamento, sia per quelle ad ingresso libero, sia, infine, per gli allenamenti o altri usi.

#### **ART.5- USO GRATUITO**

In deroga all'Art.4, con delibera della Giunta Comunale, i Campi Sportivi potranno essere concessi gratuitamente in uso a tutte le scuole del Comune e per manifestazioni od eventi con carattere di pubblica beneficenza e patrocinati dal Comune. Della conservazione e del buon uso dei campi sportivi, della sicurezza degli alunni e degli studenti e dell'eventuale pubblico ammesso, sono responsabili gli accompagnatori della scuola o gli organizzatori delle manifestazioni.

#### **ART.6 – MODALITA' D'USO**

I Soggetti autorizzati all'uso dei campi sportivi, sono tenuti a:

1. Non recare danno alle opere o attrezzature degli impianti
2. Risarcire eventuali danni arrecati
3. Pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati (esclusa la concessionaria)
4. Tenere negli impianti, durante il loro uso, personale di vigilanza proprio o di fiducia (di cui andranno comunicate le generalità all'amm. Comunale)
5. Provvedere al tracciamento dei terreni di gioco
6. Munirsi di permessi di pubblica sicurezza e igienici e altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze
7. Acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli
8. Adottare tutte le misure di sicurezza e igieniche e altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze
9. Impegnarsi tenendo indenne il Comune e la concessionaria in via prioritaria, da ogni responsabilità civile e penale verso chicchessia, compresi gli spettatori, e ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge dei regolamenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblici spettacoli ed antinfortunistiche.

#### **ART.7**

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione Comunale, qualora i campi sportivi dovessero rendersi impraticabile per caso fortuito o per causa di forza maggiore.

### **ART.8**

Eventuali altre utilizzazioni dei campi sportivi (concerti, manifestazioni folkloristiche ecc.) dovranno essere autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport, sentiti i vari Soggetti che usufruiscono dei campi sportivi.

### **ART.9-ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'**

È consentita agli utilizzatori dei campi sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento non fisso di cartelli, paline, stendardi e striscioni, o mediante distribuzione di volantini, omaggi al pubblico ed anche distribuzione di comunicati video o radiofonici.

Tale esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati in materia.

La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, quali cartelloni rigidi a parete o su apposite intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici Comunali competenti.

In caso di controversie riguardo l'utilizzo degli spazi pubblicitari, la decisione a chi assegnare lo spazio spetta all'Assessore allo Sport.

### **ART.10-RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARI**

Restano a carico dell'amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria e le spese relative all'illuminazione, fornitura dell'acqua e gasolio e/o metano, oltre all'acquisto dei materiali e attrezzature per la manutenzione ordinaria del tappeto erboso.

Con riferimento all'ART.3 punto 2, l'onere sarà a totale carico della società concessionaria così come ogni altro onere relativo all'utilizzo dei campi da gioco (gestione del terreno da gioco, sfalcio dell'erba, irrigazione dei campi, ecc.).

A fronte di ciò la società sarà esentata dal pagamento delle tariffe previste dal precedente art.4

La società concessionaria è tenuta all'uso degli impianti per il tempo strettamente necessario e al controllo assiduo per il contenimento dei consumi.

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18 novembre 2005, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 23.11.2005 al 08.12.2005, esecutivo dal 23 novembre 2005.

\*\*\*\*\*